

Roma, 28 aprile 2023

Prot. 108/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Decreto legge 44/2023***Care colleghe e cari colleghi,*

si invia, in allegato, il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” esponendo di seguito le norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

Incremento dotazioni organiche Funzioni centrali

L'art. 1, comma 2, prevede l'incremento delle dotazioni organiche presso numerosi Ministeri e Agenzie (si rinvia alla tabella A, allegato 1, e alla tabella B, allegato 2, del decreto-legge).

L'art. 1 comma 3 prevede che le amministrazioni di cui alla Tabella B dell'allegato 2, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate. A tal fine le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali indette unitamente anche ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area di inquadramento.

Le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla riorganizzazione interna, attraverso l'adozione di nuovi regolamenti con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Disposizioni in materia di trattamenti accessori

L'art. 19, comma 1, incrementa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2023 il fondo di cui all'art. 1, comma 143, legge 160/2019 ovvero il fondo istituito per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente e dirigente dei Ministeri.

Le risorse del fondo sono destinate:

- per il 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale non dirigente dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale;

- per il 10 per cento, alla armonizzazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza

In deroga all'articolo 45 del d. lgs 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti e la conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.

La medesima disposizione prevede, altresì, l'incremento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, della consistenza del fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Ministero dell'università e della ricerca

L'art. 19, comma 2, incrementa di 2.000.000 di euro a decorrere dal 2023 il Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'AGENAS, di cui al CCNL comparto Sanità 2019 - 2021.

L'art. 19, comma 3, chiarisce che le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al personale delle amministrazioni sopresse. In caso di riduzione del personale delle amministrazioni sopresse, le risorse confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

L'art. 19, comma 4, a decorrere dal 2023, riconosce al personale dell'Agenzia italiana del farmaco l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale non dirigente del Ministero della Salute, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni centrali. Il differenziale stipendiale da attribuire al predetto personale, come previsto dall'art. 52, co. 4, del citato CCNL è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022.

L'art. 19, commi da 6 a 8, prevedono misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare il comma 6 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e che, contestualmente, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza

Attribuzione incarichi dirigenziali nelle amministrazioni centrali

L'art. 1, comma 1, dispone che, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori delle misure e degli investimenti finanziati con fondi PNRR, possono conferire incarichi dirigenziali generali e non generali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, entro il limite del 12% rispetto alla dotazione organica dei dirigenti di 1° e 2° fascia.

Si ricorda che gli incarichi in questione sono a tempo determinato ed è possibile affidarli a soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Ulteriori norme sulle amministrazioni centrali

Il decreto reca norme speciali in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 6), di incremento delle dotazioni organiche del Mef (art. 20); nonché in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 22). Per i contenuti relativi alle amministrazioni menzionate si rinvia alla lettura dei singoli articoli del decreto allegato.

Istituzione Osservatorio nazionale del lavoro pubblico

L'art. 2 istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 45 giorni dal 22 aprile 2023 - data di entrata in vigore del DL 44/2023 - sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. Contestualmente si dispone l'abrogazione dell'art. 14 comma 3 bis legge 124/2015 relativa alla istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.

Norme relative alle ARPA

Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, l'art. 3 comma 4 prevede che le ARPA possano procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga al limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per contratti flessibili (art. 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

FUNZIONI LOCALI

Disposizioni per le Regioni

- L'art. 3 comma 1 estende espressamente anche alle Regioni l'applicazione dell'articolo 14, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 estendendo ai livelli di governo regionale la possibilità di avvalersi di uffici di diretta collaborazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, a cui possono essere assegnati dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando.
- L'art. 3 comma 3 consente alle Regioni a statuto ordinario che provvedono all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale (per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026) senza che la spesa derivante da tali assunzioni - effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legge 36/2022 – rilevi ai fini del rispetto del tetto alla crescita del salario accessorio ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017

Stabilizzazione personale a tempo determinato assunto presso Regioni, Comuni, Province

L'art. 3 comma 5 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 ha disposto per regioni, province, comuni e città metropolitane, la possibilità di procedere fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il 31 dicembre 2026, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Ai fini della stabilizzazione viene richiesto anche il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Di conseguenza il personale deve risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati) e deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. La norma

specifica che tali assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Segretari comunali

L'art. 3 comma 6 prevede che negli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data del 23 aprile 2023 la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini dei tetti di spesa del personale previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché al fine del rispetto del limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All: Testo decreto legge 44_2023